



## Procedura avvio sperimentazione unità d'offerta sociali e socioassistenziali

Premesso che con:

- la Legge nazionale 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi" e la legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'art. 13 comma 1, si riconosce ai Comuni la competenza del governo del sistema di offerta socio-assistenziale e la facoltà di promuovere e sostenere la sperimentazione di unità d'offerta sociali innovative e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- la delibera 7437 del 13/06/2008 la Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4 comma 2 della L.R. 3/2008, individua le unità d'offerta sociali
- il decreto 1254 del 15 Febbraio 2010 "Prime indicazioni operative in ordine all'esercizio ed accreditamento delle Unità d'offerta sociali" al titolo V offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale e definisce la procedura per l'attivazione di sperimentazioni

e che

- l'Ufficio di Piano ha avviato nel 2010 la consulenza di professionisti esperti rivolta ai Comuni, agli enti gestori ed a coloro i quali abbiano intenzione o interesse ad avviare un'unità d'offerta socio-assistenziale, al fine di assicurare, attraverso un coordinamento zonale, una visione d'insieme del sistema d'offerta socio-assistenziale

si definisce la procedura per l'attivazione delle sperimentazioni di unità d'offerta sociali.

1) L'Ente pubblico o privato che intende realizzare una sperimentazione di un'unità d'offerta sociale con ubicazione in uno o più Comuni sottoscrittori del Piano di Zona deve inviare una richiesta formale (vedi All. 1) corredata da un'idea progettuale ed economica (vedi All. 2) al Comune sede di ubicazione di tale unità d'offerta e all'Ufficio di Piano. Si raccomanda agli Enti privati di condividere la proposta progettuale con il Comune dove sarà ubicata la struttura.

2) L'Ufficio di Piano, sentito il parere preventivo del Comune di ubicazione, valuterà l'idea progettuale e, se compatibile con gli obiettivi della programmazione zonale, esprimerà parere favorevole informando sia l'Ente proponente della sperimentazione sia il Comune di ubicazione.

3) Il Comune di ubicazione, se concorde a sostenere e ad autorizzare la proposta progettuale, dovrà approvare la sperimentazione con specifico provvedimento (vedi All. 3 – bozza delibera di Giunta comunale) all'interno del quale dovranno essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali impegni assunti dal Comune. L'Atto dovrà essere inviato all'Ufficio di Piano.

4) L'Ufficio di Piano trasmetterà l'Atto adottato dal Comune (comprensivo di scheda progettuale e scheda di valutazione vedi All. 4) in Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia e in copia conoscenza all'ATS Milano Città Metropolitana e all'Ente che intende avviare la sperimentazione, ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale.

5) La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, può disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo che ha avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali.